



**MINISTERO DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
JESOLO**

Ordinanza n° 01/2008

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Jesolo:

- VISTO** il foglio protocollo 08.02.01/7613/Tecnica datato 12.03.2008 della Capitaneria di Porto di Venezia con il quale si chiede di emanare apposita ordinanza affinché vengano mantenute in essere le precedenti aree di fonda nell'abrogata ordinanza n° 74/91 in data 01.08.1991 di quella Capitaneria ricadenti nello specchio acqueo di giurisdizione a seguito dell'istituzione di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- VISTO** il decreto n° 41 in data 15 ottobre 2005 della Capitaneria di Porto di Venezia con il quale viene individuata la rada di Venezia;
- VISTA** gli artt. 17,30,62 e 81 del codice della Navigazione approvato con R.D. 30.09.1942 e l'art. 59 del relativo Regolamento;

ORDINA

Art. 1 - Le navi da carico in attesa di entrare a Venezia attraverso la bocca di Lido e che intendono dare fondo nella porzione di rada antistante il litorale di Cavallino, hanno l'obbligo di farlo negli specchi acquei appresso indicati meglio individuati nell'allegato stralcio della carta nautica 222:

ANCORAGGI DEL LIDO

- a) Le navi da carico inferiori a 5000 TSL hanno l'obbligo di dare fondo nello specchio acqueo, denominato L.S.C. (Lido Small Cargo), delimitato dai seguenti punti:

A	LAT 45° 25',15 N	LONG 012° 27',20 E
B	LAT 45° 25',80 N	LONG 012° 28',92 E
C	LAT 45° 25',55 N	LONG 012° 29',55 E
D	LAT 45° 24',97 N	LONG 012° 29',10 E
E	LAT 45° 24',28 N	LONG 012° 30',80 E
F	LAT 45° 23',85 N	LONG 012° 30',40 E

b) Le navi da carico superiori a 5000 TSL hanno l'obbligo di dar fondo nello specchio acqueo, denominato L.B.C. (Lido Big Cargo), delimitato dai seguenti punti:

F	LAT 45° 23',85 N	LONG 012°30',40 E
G	LAT 45° 23',40 N	LONG 012°31',55 E
H	LAT 45° 25',30 N	LONG 012°33',14 E
I	LAT 45° 25',78 N	LONG 012°32',00 E

Art. 2 - Tutti gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di osservare e di far osservare la presente Ordinanza che entra in vigore da subito.

Art. 3 - I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e saranno, comunque, ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

Jesolo li', 13 MAR 2008

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Pasquale LICCIARDI



